



Codice della protezione civile

A.G. 137

14 gennaio 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Natura atto:	Schema di decreto legislativo
Atto del Governo:	137
Titolo:	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante Codice della protezione civile
Norma di riferimento:	articolo 1 della legge 16 marzo 2017, n. 30
Relazione tecnica (RT):	presente

Finalità

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 1/2018, recante Codice della protezione civile.

Il provvedimento è adottato ai sensi dell'art. 1, della legge n. 30/2017.

L'art. 1, della legge n. 30/2017 delega il Governo a adottare uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riordino e all'integrazione delle disposizioni normative che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni (comma 1). A tal fine vengono prescritti specifici principi e criteri direttivi, tra i quali l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica (comma 2, lett. I). Viene altresì previsto (comma 6) che, in conformità all'articolo [17, comma 2](#), della [legge n. 196/2009](#), qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri siano emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive dei medesimi decreti legislativi (comma 7). In attuazione della delega legislativa di cui al comma 1 è stato adottato il D.lgs. n. 1/2018. Il decreto legislativo, all'articolo 49, dispone che in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera I), della legge di delega le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dello stesso decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Lo schema di decreto, composto di 24 articoli, è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decretollegislativo che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Articolo 1: prevede, nell'ambito delle attività di prevenzione non strutturale di protezione civile, la possibilità di scambi di personale delle componenti territoriali e centrali per fini di aggiornamento, formazione e qualificazione del personale addetto ai servizi di protezione civile.	La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che la stessa verrà attuata con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente sui bilanci di ciascuna amministrazione interessata, senza che ciò comporti nuovi o maggiori oneri

<p>Viene altresì previsto che, ai fini della ricognizione dei danni alle strutture e alle infrastrutture pubbliche e private, fanno parte dei beni culturali anche quelli paesaggistici.</p>	<p>per la finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 3: specifica che le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili delle strutture organizzative di propria competenza.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 4: esplicita nell'ambito delle funzioni di competenza del Dipartimento della protezione civile la funzione della Sala Situazione Italia (comma 1, lettera a). Viene, altresì, esplicitato il ruolo del Dipartimento nella programmazione, nello svolgimento e nella verifica dei piani nazionali di esercitazione di protezione civile d'intesa con gli enti territoriali e locali interessati (comma 1, lettera b).</p>	<p>La relazione tecnica afferma che il comma 1, lettera a) non comporta l'istituzione di nuovi organismi e pertanto non ha effetti finanziari.</p>
<p>Articolo 5: prevede che le Province, ove delegate dalle Regioni in materia di protezione civile, partecipano allo scambio di informazioni al verificarsi di eventi emergenziali.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che la norma non comporta modifiche organizzative delle provincie che già presidiano allo scambio di informazioni in materia di eventi emergenziali; attività che viene, pertanto, svolta senza necessità di incrementare le risorse umane e strumentali in dotazione delle provincie. La norma in commento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 6: reca precisazioni in ordine alle funzioni delle regioni nonché delle città metropolitane e delle Province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.</p>	<p>La relazione tecnica: afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 7: reca precisazioni in merito alle funzioni dei Comuni e all'esercizio di funzioni associate nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile.</p>	<p>La relazione tecnica afferma che le attività individuate dalla norma rientrano nel novero delle competenze istituzionali dei Comuni e sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La norma pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</p>
<p>Articolo 8: inserisce le articolazioni centrali e periferiche del Ministero per i beni culturali tra le strutture operative del servizio nazionale della protezione civile (comma 1, lettera a). La disposizione prevede inoltre che il DPCM, concernente le modalità e le procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività di protezione civile, definisca anche le modalità, i requisiti e le condizioni in base ai quali il personale militare può eseguire lavori e realizzare opere temporanee (comma 1, lettera b).</p>	<p>La relazione tecnica con riguardo al comma 1, lettera a), afferma che le strutture del Ministero per i beni culturali attivabili in occasione di eventi emergenziali, sono già previste ed operanti ai sensi della direttiva del Ministro del 23 aprile 2015. Si tratta, pertanto, di attività che il suddetto dicastero svolge già a carico delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Con riferimento al comma 1, lettera b) la relazione tecnica afferma che, posto che l'intervento delle Forze armate in caso di eventi emergenziali di rilievo nazionale trova copertura nelle risorse che sono stanziare dalle specifiche deliberazioni</p>

	dello stato di emergenza per le quali dovesse rendersi necessario il concorso del predetto personale militare, la disposizione in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 9: viene specificato che partecipa al Comitato operativo nazionale della protezione civile, con un suo componente, ogni struttura operativa nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile.	La relazione tecnica afferma che la norma non modifica la composizione del Comitato operativo nazionale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 10: specifica che l'azione del Servizio nazionale della protezione civile in ordine alle diverse tipologie di rischio viene svolta nel rispetto delle competenze organizzative e di coordinamento previste dalla normativa vigente.	La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 11: prevede che i soggetti del Servizio nazionale di protezione civile possano avvalersi anche di eventuali dati e strumenti elaborati e forniti, previa stipula di convenzioni, dalle strutture tecniche delle Regioni.	La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il concorso dei soggetti pubblici alle attività di allertamento è svolta, ai rispettivi livelli, dalle Componenti e strutture operative del Servizio nazionale nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49 del codice della protezione civile, in quanto già rientrante nel novero delle rispettive competenze istituzionali.
Articolo 12: reca specifiche in tema di attività di pianificazione di protezione civile con riguardo ai diversi livelli territoriali di intervento.	La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale, richiamando finalità e contenuto dell'attività di pianificazione di protezione civile. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'attività di pianificazione e le conseguenti azioni volte al relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione, sono svolte, ai rispettivi livelli, dalle Componenti e strutture operative del Servizio nazionale, nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell' art. 49 del codice della protezione civile, in quanto già rientrante nel novero delle rispettive competenze istituzionali.
Articolo 13: prevede la possibilità di intervenire con direttive al fine di disciplinare le forme di coordinamento e monitoraggio delle azioni di prevenzione e previsione e dei loro effetti.	La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 14: prevede la partecipazione dei Comuni a supporto di altri Comuni colpiti dagli eventi calamitosi fin dalla prima fase di gestione dell'emergenza.	La relazione tecnica afferma che agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede nei limiti delle risorse stanziato a tal fine dalla dichiarazione dello stato di emergenza e

	secondo le modalità indicate con le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile il presente articolo non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 15: reca specifiche in tema di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, precisando che, a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento sul territorio colpito, il Consiglio dei Ministri possa adottare, a tal fine, una o più deliberazioni.	La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
Articolo 16: reca modifiche di coordinamento normativo.	La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 17: integra le misure che possono essere adottate con le ordinanze di protezione civile che disciplinano il rientro nella gestione ordinaria. In particolare, viene prevista la possibilità di prevedere la rimodulazione del piano degli interventi già approvato durante la vigenza dello stato di emergenza, nei limiti delle risorse ancora disponibili. Si prevede, inoltre, l'individuazione dell'autorità competente a gestire in ordinario l'attuazione del predetto piano, cui intestare la contabilità speciale, già aperta durante la fase emergenziale e al quale riconoscere il potere di revoca degli interventi non aggiudicati entro sei mesi dalla data di scadenza dello stato di emergenza.	La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 18: interviene in tema di durata della contabilità speciale, che viene prevista per un periodo massimo di 48 mesi dalla data di adozione della deliberazione dello stato di emergenza. E' prevista, altresì, la possibilità di far confluire sulla contabilità speciale anche le risorse provenienti da donazioni liberali e da altre amministrazioni. La disposizione specifica, inoltre, il termine massimo entro il quale utilizzare le residue risorse successivamente alla chiusura della contabilità speciale, rinviando alle ordinanze di rientro alla gestione ordinaria, e prevedendo il riversamento delle eventuali risorse disponibili sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 del codice di protezione civile, ovvero al bilancio delle amministrazioni che avevano finanziato gli interventi.	La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 19: reca disposizioni in materia di procedure di intervento del Servizio nazionale in caso di emergenze in ambito internazionale. In coordinamento con la normativa dell'Unione europea.	La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 20: reca modifiche alla disciplina dei	La relazione tecnica riferisce le finalità della

rimborsi al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per le relative attività.	disposizione ed afferma che questa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 21: reca modifiche alla disciplina del funzionamento del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile senza alterarne la composizione.	La relazione tecnica riferisce le finalità della disposizione ed afferma che questa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 23: prevede che all'attuazione delle disposizioni del provvedimento in esame le amministrazioni interessate provvedano nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.	La relazione tecnica afferma che in attuazione di quanto stabilito dalla lettera l) del comma 2 della legge n. 30/2017, l'articolo in esame stabilisce, in via generale e con riferimento all'intero corpo del decreto e tutti i suoi articoli, che le Amministrazioni!! competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni in esso contenute nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al Codice della protezione civile (D.lgs. n. 1/2018). Il provvedimento è corredato di una clausola generale di neutralità finanziaria (articolo 23); le relative disposizioni sono perlopiù di carattere ordinamentale e appaiono comunque prive di effetti finanziari diretti. Tanto premesso non si formulano osservazioni.